

COMUNE DI DERUTA

Provincia di Perugia

Regolamento per la disciplina della TARI (Tassa sui rifiuti)-

- Approvato con Delibera del C.C. n. 14 del 30.04.2014
- Variato con Delibera del C.C. n. 22 del 29.05.2014
- Variato con Delibera del C.C. n. 44 del 04.08.2014
- Variato con Delibera del C.C. n. 21 del 03.04.2015
- Variato con Delibera del C.C. n. 4 del 21.03.2016
- Variato con Delibera del C.C. n. 17 del 26.03.2018
- Variato con Delibera del C.C. n. 15 del 25.03.2019
- Variato con Delibera del C.C. n. 82 del 30.12.2019
- Variato con Delibera del C.C. n. 14 del 29.03.2021
- Variato con Delibera del C.C. n. 43 del 30.06.2021
- Variato con Delibera del C.C. n. 10 del 05.04.2023

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA della TARI (Tassa sui rifiuti)

Componente della IUC (Imposta Unica Comunale)

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina la TARI (Tassa sui rifiuti) prevista dall'art.1 commi dal 641 al 668 della Legge n.147/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i., in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi per la sua applicazione.
2. La TARI è diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 1 della Legge n. 147/2013 e s.m.i., al DPR 27/04/1999, n. 158 e s.m.i., al regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Ente, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia..

Art. 1 bis DEFINIZIONI¹

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
 - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-*quinquies* del d.lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5;

¹ In questo articolo viene regolamentata la classificazione dei rifiuti. Il d.lgs. 116/2020, prevede infatti una nuova classificazione dei rifiuti, che ora sono urbani, speciali, pericolosi, non pericolosi. Non esistono più i rifiuti assimilati agli urbani (ogni riferimento dei regolamenti a questa tipologia deve essere eliminata).

- g) I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.
3. Sono rifiuti speciali:
- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
 - b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-*bis* del d.lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
 - d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
 - e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
 - f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
 - g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
 - i) i veicoli fuori uso.
4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.
5. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
- a) «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - b) «produttore di rifiuti»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
 - c) «detentore», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
 - d) «prevenzione»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
 - 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 - 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
 - 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
 - e) «conferimento»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;
 - f) «gestione dei rifiuti», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
 - g) «Gestore»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti;

- h) «raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm» dell'art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- i) «raccolta differenziata», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- j) «riciclaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- k) «spazzamento delle strade», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. oo), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- l) «autocompostaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- m) «compostaggio di comunità», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
- n) «rifiuto organico», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
- o) «rifiuti alimentari», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;
- p) «utenza domestica»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione
- q) «utenza non domestica»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;
- r) «parte fissa della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tassa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
- s) «parte variabile della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;
- t) «Centro di Raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- u) «Centro del Riuso»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;

- v) «riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.
- w) «preparazione per il riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. q) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.
- x) «recupero», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

Art. 2 PRESUPPOSTO

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Art. 3 SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Art. 4 LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune.
2. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno utenze attive ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.
3. Sono altresì soggette alla tassa tutte le aree scoperte operative occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani riferibili alle utenze non domestiche.

Art. 5 LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

Utenze domestiche

- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;
- locali in oggettive e accertate condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile, se non in via del tutto sporadica, la presenza di persone o operatori; Utenze non domestiche

- locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'art. 6 comma 2 del presente regolamento; - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;

- gli edifici utilizzati per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;

- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;

- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;

- aree impraticabili o intercluse da recinzione;

- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;

- aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;

- zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali;

- aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;

b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture sia fisse che mobili;

c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

d) Le utenze non domestiche nel Comune di Deruta, esercitate nei centri storici, come perimetrati nelle cartografie del Piano Regolatore Generale, per l'anno nel quale sono avviate e per il successivo. La suddetta esenzione non spetta a coloro che, nell'ambito dei suddetti centri storici: cessano l'attività e ne intraprendono un'altra con lo stesso codice attività entro sei mesi dalla cessazione, e alle attività che costituiscono una mera prosecuzione dell'attività precedente, anche nel caso in cui si tratti di soggetti diversi (es.: conferimento dell'unica azienda in società, donazione d'azienda padre-figlio, successione d'azienda, cessione d'azienda, operazione di trasformazione, scissione o fusione d'azienda, scioglimento di una società di persone con prosecuzione dell'attività da parte di un socio). Per fruire dell'esenzione prevista dal presente comma 1 d), gli interessati sono tenuti ad attestare il possesso dei requisiti contestualmente alla dichiarazione Tari di inizio occupazione/detenzione.

Art. 6 PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI

1. I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano di regola rifiuti speciali ai sensi delle vigenti disposizioni non sono soggetti al tributo a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Eliminato .

3. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività:

categoria di attività % di abbattimento della superficie

Parrucchiere, estetista 20%

Dentisti, ambulatori medici 30%

Falegname 40%

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 50% Autodemolizioni 50%

Attività artigianale di produzione di beni e servizi 10% Attività industriale di produzione di beni e servizi 10%

Per le attività non considerate nell'elenco di cui sopra, sempre che ricorrano le condizioni come ivi indicate, si farà riferimento a criteri di analogia.

4. La detassazione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali nella dichiarazione TARI ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esenzione la detassazione di cui al comma 2 non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione e la documentazione sopra indicata.

4bis Il contribuente è tenuto a presentare, inoltre, la predetta documentazione ogni anno, entro il termine del 31 gennaio. In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta nei termini, le superfici in precedenza escluse sono assoggettate al tributo con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno precedente. Fermo

restando l'obbligo dichiarativo, la documentazione richiesta nel presente comma non è necessaria nel caso si tratti di attività industriali, relativamente ai reparti di lavorazione, nonché di attività agricole e connesse, come definite dall'art. 2135 c.c.

5. 1. Oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuti speciali, la detassazione spetta anche ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime, merci utilizzate nel processo produttivo, ovvero di prodotti finiti derivanti dal processo produttivo.

6. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non impiegati nel processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui i magazzini sono collegati (o dallo stesso derivanti) o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo.

Art. 7 TARIFFA DEL TRIBUTO

1 (Eliminato)

Art. 8 DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile del tributo, a cui applicare la tariffa, è costituita dalla superficie calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 dei locali è determinata, per i locali, considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

3. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

Art. 9 ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

2. Il contributo previsto dall'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, ai sensi della determinazione ARERA n°2/DRIF/2020, al netto del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, è sottratto dal totale dei costi del PEF che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

Art. 10 COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs 13/01/2003, n. 36

3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 363/2021 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle sue successive modifiche ed integrazioni.

3bis Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

3ter Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.

4. A norma del comma 655, art.1 della L. n. 147/2013 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.

5. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui al comma 683, art. 1 della legge n. 147/2013.

Art. 11 DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Le tariffe del tributo, commisurate ad anno solare, sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale entro il 30 aprile dell'anno di riferimento, come stabilito dall'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30/12/2021, n. 228, convertito nella Legge 25/02/2022, n.15. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. Le tariffe sono definite in conformità al piano economico finanziario. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

1bis In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 20/08/2000, n. 267, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

2. Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

3. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti. La classificazione delle categorie delle utenze domestiche e non domestiche è riportata nell'Allegato 1 al presente regolamento

4. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).

5. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158: a. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99;

b. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 158/1999.

6. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:

a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;

b. i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99.

Art. 12 PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani

1bis Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR-2 di cui alla delibera n. 363/2021 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle successive deliberazioni e determinazioni in materia adottate dalla predetta Autorità, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.

1ter Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

a. una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

b. una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

c. eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente.

1quater La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.

1quinquies Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario ed i

corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.

1sexies L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

2. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'ente che per natura rientrano tra i costi da considerare secondo il metodo.

Art. 13 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, come riportato nell'allegato 1 del presente regolamento.

2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, o a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In ogni caso si considera prevalente l'attività effettivamente svolta. In sede di prima applicazione della TARI (anno 2014) e/o in mancanza di presentazione di nuove dichiarazioni si fa riferimento a quanto già contenuto nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti a fini TARSU e/o TARES.

3. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.

4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, può essere diversificata se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.)

Art. 14 DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti il nucleo familiare, secondo le previsioni del D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione della tariffa, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali al 1° gennaio dell'anno di competenza della tariffazione. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 23, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.

3. Qualora l'unità immobiliare sia occupata da più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti.

4. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati, ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di:

a. anziano dimorante in casa di riposo;

b. soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 mesi;

5. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata ai sensi dell'art. 23. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito in numero pari a 1 (uno).

Art. 15 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.

2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione nella modalità e nei tempi previsti dall'art. 23 del presente regolamento.

3. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo articolo 23.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione secondo le modalità e i tempi previsti dall'art. 23 del presente regolamento. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio.

Art. 16 ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 500 metri lineari, nonché le utenze servite dalla raccolta differenziata domiciliare (porta a porta);

2. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo è ridotto in misura pari al 60%.

3. Per la finalità di cui al comma 1 la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.

4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 23 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

Art. 17 MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20 % del tributo.

**Art. 18 INCENTIVI ECONOMICI PER CONFERIMENTO DI RIFIUTI IN FORMA DIFFERENZIATA PRESSO
IL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE**

1. Ai contribuenti TARI, con utenza nella categoria “domestica”, che conferiscono in quantità significative rifiuti in forma differenziata presso il Centro di raccolta comunale, viene riconosciuto un incentivo sotto forma di riduzione della TARI.
2. L'incentivo viene calcolato annualmente ed a consuntivo, con compensazione con il tributo TARI dovuto per l'anno successivo al conferimento. Per i soggetti di recente cancellazione dal ruolo TARI, per il solo primo anno successivo alla cessazione della relativa utenza, l'incentivo verrà corrisposto mediante pagamento in forma diretta.
3. L'incentivo è strutturato in fasce graduate sulla base della quantità di rifiuti differenziati, conferiti al centro di raccolta comunale nell'arco dell'anno solare, ponderata per dei coefficienti qualitativi che tengano in debita considerazione, da un lato, l'importanza economica del materiale legata alle sue effettive possibilità di recupero e dall'altro le esigenze ecologiche volte ad evitare la dispersione di rifiuti particolarmente inquinanti.
4. L'ammontare dell'incentivo, nonché le quantità ponderate impiegate per la definizione delle fasce, sono approvate annualmente con deliberazione di Giunta Comunale entro il termine fissato dalla normativa vigente per l'approvazione delle tariffe TARI. In assenza di deliberazioni, si intendono prorogate le disposizioni vigenti nell'anno precedente.
5. Per poter usufruire dell'incentivo a ciascun soggetto passivo viene consegnata un'apposita tessera magnetica personale, da utilizzare per la registrazione delle pesature in sede di conferimento dei rifiuti presso il centro di raccolta comunale.
6. La quantità di rifiuti conferita sulla base della quale è quantificato l'incentivo viene certificata per ciascun soggetto dalla società che gestisce il servizio entro il mese di Gennaio successivo all'anno di riferimento.
7. Ai soggetti che nell'anno di riferimento non avranno raggiunto il minimo previsto di rifiuti conferiti per ottenere l'incentivo, non verrà riconosciuto nessuno sconto.
8. Non è previsto il cumulo delle pesaturae per conferimenti avvenuti in anni solari diversi.

Art. 19 RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Alle utenze non domestiche, ubicate nei centri storici di Deruta capoluogo e delle frazioni, come perimetrati dal vigente PRG, spetta una riduzione del 100% per 2 anni, a partire dal giorno in cui è avviata l'attività. Alle utenze non domestiche ubicate nella nuova Zona PIP NAVE 3 (approvata con Delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 08/02/2005 e successive varianti), spetta una riduzione del 30% per 2 anni, a partire dal giorno in cui è avviata l'attività. La suddetta riduzione non spetta a coloro che, nell'ambito delle suddette perimetrazioni: cessano l'attività e ne intraprendono un'altra con lo stesso codice attività entro sei mesi dalla cessazione, e alle attività che costituiscono una mera prosecuzione dell'attività precedente, anche nel caso in cui si tratti di soggetti diversi (es.: conferimento dell'unica azienda in società, donazione d'azienda padre-figlio, successione d'azienda, cessione d'azienda, operazione di trasformazione, scissione o fusione d'azienda, scioglimento di una società di persone con prosecuzione dell'attività da parte di un socio). Per fruire della riduzione prevista dal presente comma 5, gli interessati sono tenuti ad attestare il possesso dei requisiti contestualmente alla dichiarazione TARI di inizio occupazione/detenzione

La tariffa del tributo per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente è ridotta del 30%, a condizione che:

- l'utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell'anno solare;
- le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi.

Art. 20 RIDUZIONI TARIFFARIE

1. Ai sensi della L. 147/2013, art. 1, comma 659, lettera b)1, la tariffa TARI è ridotta:

- a. del 60% per l'abitazione a disposizione del residente nel comune ancorché arredata purché non sia attivato alcuno fra i servizi di erogazione elettrica, idrica, di calore e gas;
- b. del 20% per l'abitazione a disposizione arredata o meno, se purché sia attivato almeno uno fra i servizi di erogazione elettrica, idrica, di calore e gas;

2. Ai sensi della L. 147/2013, art. 1, comma 659, lettera d), la tariffa TARI è ridotta del 30% nel caso di abitazioni occupate esclusivamente da soggetti residenti all'estero ed iscritti all'AIRE del Comune per più di sei mesi all'anno. La tariffa TARI è ridotta di due terzi per i soggetti residenti all'estero ed iscritti all'AIRE già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza.²

3. *(eliminato)*.

4. Le riduzioni tariffarie sopra indicate, non sono cumulabili e competono a richiesta dell'interessato. I benefici decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

Art. 20 bis INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI DISAGIO SOCIOECONOMICO

1. Con apposito provvedimento della Giunta Comunale può essere prevista annualmente la riduzione della tariffa del tributo relativamente all'abitazione di residenza anagrafica e relative pertinenze, in favore dei soggetti passivi persone fisiche aventi un valore ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare non superiore ai limiti appositamente fissati.

2. La riduzione di cui al precedente comma, nel limite massimo di spesa annualmente stabilito dalla Giunta Comunale, disposta tramite apposito avviso pubblico, è concessa, ai soggetti interessati che presentano apposita richiesta al Comune, corredata dall'attestazione ISEE in corso di validità, entro il termine appositamente fissato, a pena di decadenza. Nell'ipotesi in cui l'ammontare complessivo della riduzione richiesta dai soggetti interessati superi il limite massimo di spesa indicato nel periodo precedente, la riduzione verrà accordata in favore dei soggetti con valore ISEE più basso, mediante approvazione di apposita graduatoria, fino a concorrenza del predetto limite massimo.

3. Il provvedimento della Giunta comunale stabilisce l'importo massimo del valore ISEE previsto per la fruizione della riduzione di cui al precedente comma precedente, anche creando diversi scaglioni, il limite massimo di spesa complessiva, la percentuale di riduzione del tributo, anche eventualmente differenziata per scaglioni di ISEE, nonché i termini e le modalità per la presentazione delle richieste.

4. Il Comune nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, può accordare alle famiglie residenti che versino in condizione di disagio sociale ed economico, un'esenzione/riduzione per il pagamento della TARI, relativamente all'abitazione di residenza anagrafica e relative pertinenze, suffragata da apposita relazione dei servizi sociali.

5. La predetta esenzione/riduzione, sarà concessa ai soggetti interessati che hanno presentato apposita richiesta al Comune, corredata dall'attestazione ISEE, redatta ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013.

6. Ai sensi della L. 147/2013, art. 1, comma 660, la tariffa TARI è ridotta nel seguente ulteriore caso: del 30% per l'unica abitazione occupata da nucleo familiare con portatori di handicap grave, come tale certificato ai sensi della legge n. 104 del 5/02/1992. I soggetti interessati presentano apposita richiesta al Comune, corredata dall'attestazione ISEE. I limiti ISEE per beneficiare dell'esenzione/riduzione ed i termini per presentare la richiesta sono stabiliti annualmente con deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 20 ter ALTRE RIDUZIONI

1. Le strutture ricettive così come definite dalle vigenti disposizioni, laddove l'indice di utilizzo medio della struttura dell'anno solare, come definito dal sistema turistico territoriale, sia inferiore ai limiti sotto riportati, hanno diritto alla riduzione della parte variabile del tributo determinata come segue:

a. percentuale inferiore o pari al 30%: riduzione 60%; b. percentuale superiore al 30% fino al 40%: riduzione 40%;

c. percentuale superiore al 40% fino al 50%: riduzione 20%.

2. Per poter usufruire della riduzione di cui al comma precedente il soggetto interessato deve presentare apposita richiesta entro la fine del mese di marzogennaio dell'anno successivo a quello di riferimento dell'indice di utilizzo della struttura, allegando alla medesima la documentazione ufficiale comprovante il numero dei pernottamenti registrati nell'anno, nonché dichiarando in via sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 il numero complessivo dei posti letto disponibili ed il numero delle giornate di apertura nel corso dell'anno.

3. La riduzione di cui al comma 1 sarà riconosciuta a consuntivo a valere sul tributo dovuto per l'anno successivo. In caso di incapienza si provvederà al rimborso.

4. Il comune provvederà alla verifica a campione presso gli uffici competenti dei dati dichiarati ed in caso di infedeltà si procederà al recupero della riduzione eventualmente concessa, con applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

5. Le attività agrituristiche beneficiano della seguente riduzione dei coefficienti di determinazione del tributo (Kc e Kd) rispetto a quelli determinati per le attività alberghiere, come segue:

a. numero di posti letto fino a 10: riduzione del 50% b. numero di posti letto da 10 a 20: riduzione del 40% c. numero di posti letto da 20 a 30: riduzione del 30% d. numero di posti letto superiore a 30 nessuna riduzione.

6. Beneficiano dell'esenzione dal tributo le piccole imprese e le microimprese, di nuova costituzione, così come definite dal Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18/04/2005, che iniziano il possesso o la detenzione di locali o aree tassabili con l'effettivo utilizzo degli stessi come beni strumentali per lo svolgimento della loro attività, ubicati nei centri storici di Deruta e frazioni. L'esenzione opera limitatamente ai primi due anni dal verificarsi delle condizioni sopra indicate e nei limiti dell'importo massimo di costo complessivo annuale dell'esenzione, indicato nella deliberazione di approvazione delle tariffe del tributo, tenendo conto del costo delle esenzioni già in essere.

7. Per le utenze non domestiche la tariffa del tributo, sia nella parte fissa che in quella variabile, per i locali e per le aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente è ridotta del 50%, a condizione che l'utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell'anno solare. Le riduzioni di cui al periodo precedente competono solo se le condizioni di cui sopra risultino da apposita segnalazione effettuata ai competenti uffici oppure da licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi.

8. Per i locali o aree scoperte occupati o detenuti da associazioni, comitati, proloco, fondazioni, enti religiosi civilmente riconosciuti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento con modalità non commerciali di attività di promozione sociale, volontariato, sportive, culturali, ricreative, catechesi, educazione religiosa: riduzione del 50% dell'intera tariffa. La riduzione non compete in ogni caso ai partiti ed ai movimenti politici, alle organizzazioni sindacali, alle organizzazioni professionali o di categoria, a tutte le associazioni od altri organismi che abbiano come finalità la tutela esclusiva degli interessi economici degli associati, ai circoli privati ed alle associazioni che dispongano limitazioni con riferimento alle condizioni economiche degli associati. La riduzione di cui al presente comma è incrementata al 70% nell'ipotesi in cui vengano stipulati appositi accordi tra il soggetto utilizzatore ed il comune che consentano a quest'ultimo l'utilizzo diretto, gratuito o a tariffe agevolate, dei predetti locali/aree per le proprie finalità o in favore di altri soggetti individuati dallo stesso comune.

9. Il costo delle riduzioni di cui ai precedenti commi è posto a carico degli altri contribuenti, mediante il suo inserimento nel piano finanziario dell'anno di riferimento.

Art. 20 quater RIDUZIONE PER COMPOSTAGGIO PER UTENZE DOMESTICHE

1. Le utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino se in regola con il pagamento della tassa sui rifiuti possono accedere ad un'agevolazione annua del 20% sulla parte variabile della tariffa nel caso in cui utilizzino un sistema di

compostaggio domestico mediante utilizzo di un composter secondo le indicazioni individuate e regolamentate dal gestore del servizio.

2. Requisito fondamentale per usufruire della agevolazione è dotarsi della compostiera e disporre nella propria abitazione, su territorio comunale, di giardino, orto o parco della superficie minima scoperta e non pavimentata di almeno mq. 50 in quanto necessari per praticare il compostaggio e per avere la possibilità di utilizzare il compost prodotto. Restano esclusi dalla riduzione i condomini.

3. La riduzione di che trattasi trova applicazione in base ai seguenti criteri:

- i contenitori per il compostaggio devono essere posizionati all'aperto a contatto con il terreno e su suolo privato;

- la riduzione compete esclusivamente a seguito di presentazione di istanza, redatta su apposito modulo messo a disposizione dal gestore, attestante l'avvenuta attivazione del compostaggio in modo continuativo e corredata dalla documentazione attestante la concessione in comodato dell'apposito composter. La presentazione di detta istanza autorizza, altresì, l'Amministrazione comunale ed il soggetto gestore delegato ad effettuare verifiche periodiche per accertare la corretta ed effettiva pratica del compostaggio.

4. Qualora dal controllo, emerga la non corretta ed effettiva attività di compostaggio, il gestore procederà al recupero retroattivo del tributo, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno di verifica, applicando sanzioni e interessi previsti dal regolamento.

5. La riduzione legata al compostaggio domestico, quantificata nella misura percentuale del 20% della parte variabile della tariffa, ha effetto come riduzione di tariffa dall'anno successivo; in caso di cessazione dell'utenza si procederà con autonomo atto di rimborso.

6. Chi sceglierà di smaltire la propria frazione organica attraverso il compostaggio non riceverà il contenitore della frazione organica ed avrà lo sconto di € 50,00 sulla bolletta TARI dell'anno successivo al ritiro del composter.

7. Non sono ammessi sconti parziali, rapportati ai mesi di consegna del composter; le variazioni verranno interamente contabilizzate nella bolletta successiva.

8. Restano esclusi dal progetto i condomini.

ART. 20-quinquies RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno due anni.

Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti, così come previsto dall'art. 6 quater del presente regolamento. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.

3. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. La scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato è effettuata per un periodo non inferiore a due anni. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di due anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno due anni.

ART. 20 sixties RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO

1. Ai sensi del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento,

direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.

2. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

3. La riduzione di cui al comma 1 è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo, come risultante da apposita attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato il riciclo o altra idonea documentazione da presentarsi al Comune entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo, secondo le modalità indicate dai commi 2 e seguenti del successivo art. 6-quater, e la quantità di rifiuti producibili dall'utente, determinata applicando alla superfici in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo ed i coefficienti (Kd) previsti dal Comune per la specifica attività, sulla base della tabella allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. La riduzione di cui al presente articolo non può superare la quota variabile.

4. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo.

5. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.

ART. 20 octies PROCEDURA PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'AVVENUTO AVVIO A RECUPERO O RICICLO DEI RIFIUTI URBANI CONFERITI AL DI FUORI DEL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche che conferiscono in tutto o in parte i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico presentano entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai fini della esenzione ovvero della riduzione della componente tariffaria rapportata ai rifiuti conferiti al servizio pubblico, al soggetto competente alla gestione della TARI, idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente.

2. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro

strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- a. i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
- b. il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
- c. i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
- d. i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
- e. i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegata/e alla documentazione presentata;
- f. i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

3. Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione, l'ufficio competente alla gestione del tributo e rapporto con gli utenti comunica l'esito della verifica all'utente.

Art. 20 nonies CUMULO RIDUZIONI

Le agevolazioni e riduzioni non sono cumulabili e si applica la più favorevole.

Art. 21 TRIBUTI GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti speciali prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 847, della Legge 27/12/2019, n. 160.

2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 50 %. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti. Per il canone di cui all'art. 1, comma 816, della Legge 27/12/2019, n. 160.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale. 8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Art. 22 TRIBUTO PROVINCIALE

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92. 2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

Art. 23 DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.

3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al gestore la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine di 90 giorni dall'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o PEC. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune gestore, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax o PEC.

3bis L'ufficio del gestore competente alla gestione della Tari è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile il riscontro alla dichiarazione corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:

- a. il riferimento alla richiesta di attivazione del servizio;
- b. il codice utente e il codice utenza;
- c. la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, l'attivazione del servizio.

4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di 90 giorni dal verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.

5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero degli occupanti i locali;
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;

f. Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;

g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC; b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;

c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;

d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;

e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva;

f. Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati. La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

6. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro 90 giorni dalla cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa.

7. L'ufficio del gestore competente alla gestione della Tari è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile il riscontro alla dichiarazione corrispondente alla richiesta di variazione e di cessazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:

a. il riferimento alla richiesta di variazione o di cessazione del servizio;

b. il codice identificativo del riferimento organizzativo dell'ufficio comunale che ha preso in carico la richiesta;

c. la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, la variazione o cessazione del servizio.

8 Il modulo per le richieste di variazione e di cessazione del servizio deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:

- a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la comunicazione o la richiesta;
- b) i dati identificativi dell'utente, tra i quali cognome, nome, codice fiscale o denominazione societaria e partita IVA, e codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
- c) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
- d) i dati identificativi dell'utenza: indirizzo, dati catastali, superficie dell'immobile e codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
- e) l'oggetto della variazione (riguardante, ad esempio, la superficie dell'immobile o il numero degli occupanti residenti e/o domiciliati);
- f) la data in cui è intervenuta la variazione o cessazione del servizio, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00.

9. Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.

10. Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione. Resta salva la possibilità di dimostrare con idonea documentazione gli elementi che comportano il venir meno della soggettività passiva, ai sensi delle norme che regolano il rapporto tributario ovvero nel caso in cui il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

11. In deroga a quanto disposto dal precedente comma 6, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione

Art. 24 RISCOSSIONE

1. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è versato direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato (modello F24) o modello PAGOPA.

2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. 3. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato, secondo i termini e le rate stabilite con la deliberazione di approvazione delle tariffe. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto è arrotondato all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.

4. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

5. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.

Art. 24-bis PRESENTAZIONE DI RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E RICHIESTE DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI

1. Il contribuente può presentare richieste di informazioni relativi all'applicazione del tributo ed al servizio di gestione delle tariffe e del rapporto con gli utenti e richieste di rettifica degli importi addebitati. Le richieste di rettifica degli importi addebitati sono presentate utilizzando gli appositi moduli predisposti dal gestore, scaricabili dall'home page del sito internet istituzionale, disponibili presso gli uffici comunali o compilabili online. Sono comunque valide le richieste inviate senza utilizzare i modelli comunali, purché contenenti i dati identificativi dell'utenze (nome, cognome, codice fiscale, recapito postale e di indirizzo di posta elettronica, codice utente, indirizzo dell'utenza, coordinate bancari e/o postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati).

2. Il gestore invia la risposta motivata agli stessi entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento, per le richieste scritte di informazioni, ed entro 60 giorni lavorativi, per le richieste di rettifica degli importi addebitati, fatti salvi eventuali diversi termini previsti dalla disciplina dei procedimenti amministrativi.

3. Le risposte di cui al comma precedente sono formulate in modo chiaro e comprensibile, utilizzando una terminologia di uso comune, e riportano in seguenti contenuti minimi:

- il riferimento alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi dovuti;
- il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessario, eventuali chiarimenti.

4. Nel caso richiesta di rettifica degli importi addebitati, devono essere riportati nella risposta, oltre agli elementi indicati nel comma precedente:

- la valutazione documentata effettuata dal gestore rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
- la descrizione e i tempi delle azioni correttive poste in essere dal gestore;
- la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;
- il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;
- l'elenco dell'eventuale documentazione allegata.

Art. 24ter MODALITA' PER L'ULTERIORE RATEIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO

1. È ammessa la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate di cui al precedente art. 32:

a. agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;

b. a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, (individuati secondo i criteri definiti dall'Ente territorialmente competente)

c. qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.

2. L'importo della singola rata non può essere inferiore ad una soglia minima pari a cinquanta (50) euro.

3. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.

Art. 25 RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Fermo restando il termine per la conclusione del procedimento di rimborso di 180 giorni dalla presentazione dell'istanza, previsto dall'art. 1, comma 164, della Legge 27/12/2006, n. 296, laddove sia richiesto dalla regolamentazione dell'ARERA per lo schema regolatorio in cui è inserita la gestione del servizio integrato dei rifiuti del Comune, lo stesso provvede al rimborso entro 120 giorni lavorativi, periodo che decorre dalla data di ricevimento della richiesta e che termina con la data di accredito della somma erroneamente addebitata. Il rimborso avviene attraverso:

a) la detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;

b) rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione o qualora la data di emissione del primo documento di riscossione utile non consenta il rispetto del termine dei 120 giorni lavorativi;

In ogni caso l'importo dovuto viene accreditato nel primo documento di riscossione utile, se inferiore a cinquanta (50) euro.

3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi al tasso legale vigente, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 26 IMPORTI MINIMI

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo del tributo provinciale di cui all'art. 22 è inferiore ad € 12,00.

2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tariffa, interessi e sanzioni è inferiore ad € 30,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

Art. 27 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1 comma 692 della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile della TARI a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

Art. 28 VERIFICHE ED ACCERTAMENTI SU SPAZI, SUPERFICI, AREE CHE PRODUCONO RIFIUTI

1. Il Comune, o in sua vece il gestore, svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui al precedente art. 23 e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo.

A tal fine può:

- inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
- utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
- accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato dal sindaco, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.

Per le operazioni di cui sopra, il Comune, o in sua vece il gestore, ha facoltà di avvalersi:

- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
- del proprio personale dipendente;

- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni. Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

- utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;

- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;

- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

3. Nei casi di in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune, o in sua vece il gestore, provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

4. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante PAGOPA o modello di pagamento unificato (F24).

5. Il Comune, o in sua vece il gestore, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme di importo non inferiore ad €. 250,00 risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di dodici rate mensili ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di sei rate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 3.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria assicurativa o fideiussione bancaria.

6. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal Funzionario responsabile del tributo.

7. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. In caso di mancato pagamento di due rate:

- a. il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
- b. l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
- c. le sanzioni sono applicate per intero.

Art. 29 SISTEMA SANZIONATORIO

1. Il Comune, o eventualmente il soggetto concessionario , provvede all'accertamento e alla riscossione del Tributo.

2. In caso di omesso o insufficiente versamento sarà applicata una sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato.

3. In caso di omessa presentazione della denuncia, si applica la sanzione del 100 per cento del Tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di infedele denuncia si applica la sanzione del 50 per cento del Tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

5. Le sanzioni di cui sopra sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento di quanto dovuto, delle sanzioni e degli interessi.

Art. 29/bis DIVIETI, CONTROLLI E SANZIONI

1. Sono vietati:

a) l'abbandono, lo scarico, il deposito incontrollato di rifiuti su aree pubbliche o ad uso pubblico, e sulle aree private; (Art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006)

- b) la cernita, il rovistamento e il prelievo dei rifiuti collocati negli appositi contenitori o diversamente conferiti al servizio, ovvero presso gli impianti di recupero o smaltimento;
- c) l'esposizione di contenitori domiciliari lungo il percorso di raccolta in giorni diversi e fuori degli orari stabiliti dal Soggetto gestore;
- d) l'uso improprio dei vari tipi di contenitori utilizzati per la raccolta dei rifiuti;
- e) l'utilizzo di contenitori non assegnati all'utenza per lo smaltimento dei rifiuti;
- f) l'imbrattamento, l'affissione di manifesti o altro sui contenitori per la raccolta dei rifiuti;
- g) i comportamenti che creino intralcio o ritardo all'opera degli addetti ai servizi, inclusa la sosta di veicoli negli spazi di manovra dei mezzi adibiti alla raccolta ed allo spazzamento;
- h) il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati;
- i) il conferimento al servizio di raccolta di materiali che non siano stati precedentemente ridotti di volume, o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi;
- j) il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazione di pericolo;
- k) il conferimento al servizio pubblico della frazione organica sciolta o secca in sacchetti in materiale non compostabile secondo normativa;
- l) la combustione di qualunque tipo di rifiuto (ad eccezione dei casi specifici previsti dalla normativa vigente in materia);
- m) l'abbandono di rifiuti al di fuori dei contenitori;
- n) lo scarico di piccoli rifiuti sul suolo pubblico o ad uso pubblico (bucce, pezzi di carta, sigarette, barattoli, bottiglie e simili);
- o) l'insudiciamento da parte dei cani o di altri animali di suolo pubblico o ad uso pubblico;
- p) il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti speciali per i quali non sia stata stipulata apposita convenzione;
- q) il danneggiamento delle strutture del servizio pubblico di gestione rifiuti;

r) il conferimento dei rifiuti da parte di utenti non residenti o aventi sede nell'ambito territoriale del Comune di Deruta.

s) l'abbandono di rifiuti all'esterno dell'Isola Ecologica;

t) il mancato rispetto delle disposizioni impartite dall'addetto al controllo dell'Isola Ecologica.

Fatte salve le competenze degli enti preposti per legge al controllo, il Soggetto gestore attiva la vigilanza per il rispetto del presente Regolamento accertando le violazioni amministrative previste dal presente Regolamento. I controlli sono effettuati da personale del Soggetto gestore che allo scopo riveste la qualifica di pubblico servizio. Durante l'accertamento tale personale redige apposito verbale che viene trasmesso al Comune per l'irrogazione della sanzione. Il personale preposto al controllo è autorizzato ad effettuare tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento dell'osservanza alle norme di cui al presente Regolamento e del D.Lgs. 152/2006.

Art. 30 ACCERTAMENTO CON ADESIONE

(1. Eliminato)

Art. 31 RISCOSSIONE COATTIVA

1. In mancanza di adempimento dell'eventuale avviso di accertamento d'ufficio emesso dal Comune o dal gestore, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

Art. 32 NORME TRANSITORIE

(1. Eliminato)

Art. 33 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2023.

ALLEGATO 1

TABELLA CATEGORIE UTENZE DOMESTICHE

N°	Categorie – UTENZE DOMESTICHE
1	Nucleo familiare con 1 componente
2	Nucleo familiare con 2 componenti
3	Nucleo familiare con 3 componenti
4	Nucleo familiare con 4 componenti
5	Nucleo familiare con 5 componenti
6	Nucleo familiare con 6 o più componenti
7	Locali tenuti a disposizione o posseduti da non residenti

TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' (UTENZE NON DOMESTICHE) CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI

Numero categoria	Attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti
01.	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto , caserme
02.	Cinematografi, teatri, sale giochi
03.	Autorimesse, magazzini senza alcuna vendita diretta
04.	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05.	Stabilimenti balneari
06.	Autosaloni, esposizioni
07.	Alberghi con ristorante
08.	Alberghi senza ristorante , agriturismi, affittacamere, B&B
09.	Case di cura e di riposo
10.	Ospedali, cliniche mediche specialistiche
11.	Uffici, Agenzie, studi professionali
12.	Banche e istituti di credito
13.	Negozi abbigliamento , calzature, librerie, cartoleria , ferramenta e altri beni durevoli
14.	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15.	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti , tappeti, cappelli e, ombrelli, antiquariato
16.	Banchi di mercato beni durevoli
17.	Attività artigianali tipo botteghe : parrucchiere, barbiere, estetista, lavanderia
18.	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, elettricista, idraulico, fabbro, elettricista), calzolaio, manutenzione macchinari
19.	Carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista
20.	Attività industriali con capannoni di produzione
21.	Attività artigianali di produzione beni specifici
22.	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23.	Mense, birrerie, hamburgerie,
24.	Bar, caffè, pasticceria
25.	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari, rosticceria, gastronomia
26.	Plurilicenze alimentari e/o miste
27.	Ortofrutta, , pescherie, fiori e piante , pizza al taglio
28.	Ipermercati di generi misti
29.	Banchi di mercato generi alimentari
30.	Discoteche, night club